

COMMISSIONE CENSUARIA PERMANENTE

E' prevista dall'articolo 37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2 e dal Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3.

*** N.B. A decorrere dalla data di nomina della Commissione Censuaria Permanente si intendono decadute la Commissione per la Congruità dei Valori di cui all'articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n.75 (per la consultazione andare a pagina 10) e la Giunta di Stima competente, ai sensi dell'art.15 della Legge n.146/2014, per l'esame e deliberazioni conseguenti relative ai ricorsi avverso gli accertamenti catastali**

La Commissione Censuaria Permanente, oltre alle competenze previste dalla Legge n.2/2015, assume quelle attribuite alla Commissione per la Congruità dei Valori di cui all'articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n 75 e quelle già attribuite alla Giunta di Stima dall'articolo 15 della Legge 19 settembre 2014 n.146 relative all'esame dei ricorsi avverso agli accertamenti catastali.

La Commissione è composta da quattro membri di diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale scelti tra specialisti di indubbia esperienza in materia catastale, economica, urbanistica e giuridico-territoriale.

Sono membri di diritto il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto, il Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ed il Dirigente dell'Ufficio del Registro.

La Commissione Censuaria Permanente rimane in carica **tre anni**.

Per le procedure di revisione degli estimi, di cui al Capo V della Legge n.2/2015, assume il ruolo di Presidente il membro designato dal Consiglio Grande e Generale al momento della nomina e rimane in carica fino all'espletamento di dette operazioni.

L'articolo 2 del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3 dispone che i membri della Commissione di nomina consiliare, scelti in base al curriculum, sono individuati almeno uno nell'ambito scientifico-accademico in materia catastale ed urbanistica ed uno tra esperti in estimo rurale e urbano.

Il Presidente è designato dal Consiglio Grande e Generale tra i tre membri di nomina consiliare ed in base al curriculum.

I membri nominati dal Consiglio Grande e Generale sono rieleggibili una sola volta.

Ai membri della Commissione nominati dal Consiglio Grande e Generale spetta un gettone di presenza determinato dal Congresso di Stato in analogia con quanto previsto dal Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

I membri dimissionari o in scadenza restano in carica sino alla nomina dei successivi da parte del Consiglio Grande e Generale.

Decadono dall'incarico di componente della Commissione i membri di nomina consiliare che:

- a) non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione;
- b) con il loro comportamento arrechino, a giudizio di tutti i restanti membri, pregiudizio agli interessi della Pubblica Amministrazione.

Oltre che nei casi sopracitati il Presidente decade qualora ometta ripetutamente di convocare la Commissione e/o ne ostacoli il regolare funzionamento.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Consiglio Grande e Generale entro trenta giorni dalla trasmissione della comunicazione da parte del Presidente della Commissione o, nel caso di decadenza riguardante il Presidente, dai restanti membri della Commissione.

L'incarico del primo Presidente della Commissione ha durata fino al termine dell'attuazione del processo di riforma degli Estimi Catastali previsto

all'articolo 36 della Legge n.2/2015.